



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria - Trani
Segreteria Generale

MINUTA

Prot. n.

16936

6 giugno 2013

Ai Sigg.ri
Dirigenti:
Dr. Samuele Pontino
Dr. Giuseppe Di Biase
Dr. Sabino Germinario
Dr. Giuseppe Limongelli

LL. Sedi

Alla Responsabile
Ufficio di Piano
Dr.ssa Anna Fontana

Sede

e p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Capo-Sezione Informatica
dr. Pasquale Caporale

LL. Sedi

Oggetto: Obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

Si informano le SS. LL., per le rispettive competenze, che al fine di dare seguito alla norma che dispone che le pubbliche amministrazioni devono assicurare livelli essenziali di trasparenza in merito ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, inclusa la modalità di selezione prescelta (art. 1 comma 32 legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato la deliberazione n. 26/2013 che fornisce le prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all'AVCP; contestualmente, sono state emanate le specifiche tecniche per l'adempimento degli obblighi sopracitati, giusto comunicato del Presidente in data 22.05.2013.

Pertanto, allegata alla presente, si trasmette la documentazione di seguito elencata:

- Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, recante "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma

32 della legge n. 190/2012”;

- Comunicato del Presidente AVCP del 22 maggio 2013 recante “Indicazioni operative per l'attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013”;
- Dichiarazione AVCP su adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 legge n. 190/2012.

Tanto, per gli adempimenti di Loro competenza, ricordando di porre attenzione alla scadenza del 15.06.2013 indicata all'art. 6 della deliberazione n. 26/2013.

Il capo-sezione informatica, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza, garantirà il supporto tecnico, laddove richiesto, per l'adempimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione in merito.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Teresa Oreste



AVCP

Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013

Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;

VISTO l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;

VISTO l'obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all'Autorità l'individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;

VISTO l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013;

VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

VISTO l'art. 62-bis del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;

VISTO l'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici ;

VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici , di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;

VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;

VISTO il Comunicato dell'Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l'attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell'art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all'articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l'Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012;

RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:

- **TRASMISSIONE**, l'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- **PUBBLICAZIONE**, l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- **ADEMPIMENTO**, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
- **FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO**, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- **AMMINISTRAZIONI**, i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012;
- **BDNCP**, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

- **AVCPASS**, l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice dei Contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- **PORTALE TRASPARENZA**, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo <http://portaletrasparenza.avcp.it/>;
- **PEC**, la Posta Elettronica Certificata.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.

Art. 3

Informazioni oggetto di pubblicazione

1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 sono le seguenti:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA

Art. 4

Trasmissione dei dati all'Autorità

1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all'articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorità, previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Art. 5

Pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità

1. L'Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all'articolo 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale Trasparenza.
2. È disponibile sul Portale Trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'articolo 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a:
 - a) trasmettere all'Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3 in formato digitale standard aperto;
 - b) pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'articolo 3 secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CIVIT.
2. L'Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1.
3. I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all'Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013.

AVCP

Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013

Indicazioni operative per l'attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013

Allegato: Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 -
Versione 1.0 – formato .pdf 350kb

Il Presidente

VISTA la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 recante ad oggetto "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012" (di seguito Deliberazione)

CONSIDERATA la necessità di uniformare il comportamento dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione medesima

COMUNICA CHE

L'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.

Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.

Ciascuno dei soggetti individuati all'art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

L'Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell'allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.

La licenza d'uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'applicazione di licenze d'uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso superato dalle finalità della norma.

I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato. Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro.

L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici.

Il Presidente

Sergio Santoro



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture



Dichiarazione adempimento pubblicazione dati
ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012

Si comunicano i riferimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture numero 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del 22/05/2013.

Identificativo comunicazione

Numero 6d8a2da6-0977-4303-8b11-21c06a5a2f0a

Dati oggetto di comunicazione

Codice Fiscale Stazione Appaltante *

URL di pubblicazione dati appalti *

Modalità di compilazione

Inserire obbligatoriamente il codice fiscale della stazione appaltante ed il riferimento http alla risorsa del portale istituzionale ove saranno pubblicati i dati. Cliccando sul pulsante "invia via PEC" il modulo mostrerà due opzioni per completare la trasmissione. La prima opzione va selezionata nel caso in cui si disponga di un client di posta elettronica abilitato all'invio di PEC. In alternativa, selezionando la seconda opzione, verrà prodotto un documento pdf da allegare ed inviare tramite un client web mail PEC.